

Originali e copie nel mondo digitale

ORIGINALI E COPIE NEL MONDO DIGITALE

Sommario

- **Introduzione al concetto di copia**
- **La funzione dell'originale nel mondo giuridico e nel mondo informatico**
- **La copia digitale di un originale analogico**
- **La copia analogica di un originale digitale**
- **La copia digitale di un originale digitale**

Il concetto di originale e di copia hanno un significato diverso a seconda del contesto e della prospettiva da cui si guarda alla tematica.

E' evidente che il concetto di originale in campo genetico o in campo chimico è diverso da quello che è il concetto di originale nel campo giuridico o dell'organizzazione aziendale. Anche distinguere l'originale dalla copia in modo puramente cronologico, cioè considerando esclusivamente quale documento, informazione o entità sia stata prodotta prima, è una prospettiva non sempre adatta a fornire una informazione adeguata.

Nell'affrontare il tema degli originali e delle copie ci dobbiamo porre pertanto in un ottica volutamente limitata che è quella dell'applicazione del concetto:

- a) nel mondo giuridico
- b) nel mondo dei sistemi informatizzati.

Un aspetto che hanno in comune il mondo informatico e quello giuridico, a differenza del concetto di originale nel campo delle scienze naturali, è che l'originale nel mondo informatico e nel mondo giuridico non è una realtà immanente, non è una realtà fisica, bensì è un concetto funzionale. Come tutti i concetti funzionali, il concetto di originale e di copia non hanno una loro verità assoluta, bensì derivano da un'adeguata e corretta determinazione della funzione dell'originale e della funzione della copia.

Il concetto di originale e copia nel contesto giuridico e in quello informatico sono un concetto teleologico: ossia hanno un senso con riferimento ad una specifica finalità.

Originali e copie nel mondo digitale

La funzione dell'originale nel mondo giuridico e nel mondo informatico

La funzione dell'originale nel mondo giuridico è di determinare l'origine di una serie di effetti giuridici o di informazioni con rilevanza giuridica, attribuendo a loro un nesso con una persona, fisica o giuridica, e un'adeguata collocazione nel tempo ed, eventualmente, anche nello spazio. Nel mondo dell'informatica il concetto di originale dipende da molti fattori: assume rilevanza che tipo di trattamento l'informazione originale deve avere. Nel caso del denaro (elettronico) il concetto di originale implica un concetto di unicità perché bisogna evitare che l'informazione originale insita nel denaro elettronico possa essere riutilizzata. Il danaro (elettronico) deve essere speso una sola volta.

Nel campo del workflow il concetto di originale ha una funzione organizzativa che serve a individuare e a riconoscere i diversi passaggi del processo lavorativo; questa funzione organizzativa moltiplica il concetto di originale allo scopo di rendere verificabile la paternità di determinate attività che si sono svolte nell'ambito di un processo.

Così sono possibili infinite altre nozioni di originale e di copia a seconda del processo informatico di cui si tratta. Nel mondo giuridico, una volta dichiarata l'equivalenza dell'informazione digitale a quella cartacea, nel rispetto della legislazione vigente in materia di documento informatico (art. 15 comma 2 L. 59/1997; T.U. 445/2000 e D.lgs. 10/2002) sorge spontanea in particolare una domanda: che rapporto c'è tra un'originale digitale e una copia analogica o tra un originale analogico ed una copia digitale?

La copia digitale di un originale analogico

Per i soggetti che hanno una potestà certificatrice, come i notai e determinate pubbliche amministrazioni, non costituisce un problema creare una copia digitale di un originale analogico. In virtù della vigente normativa, l'originale analogico da loro sottoscritto e munito degli altri segni di riconoscimento (timbri, sigilli) può essere riprodotto in forma digitale, purché la firma apposta al documento sia realizzata come una firma elettronica qualificata nel rispetto della normativa in materia (art. 6 D.lgs. 10/2002 che ha modificato l'art. 10 del T.U. 445/2000). In questo processo il pubblico ufficiale non deve necessariamente riprodurre fotograficamente il documento originale, ma può

Originali e copie nel mondo digitale

semplicemente, usando la sua potestà certificatrice, certificare che l'informazione non riprodotta fotograficamente coincida nella sostanza con l'originale analogico.

Quando il privato vuole riprodurre digitalmente un originale analogico deve seguire la procedura stabilita dall'art. 6 co. 1 e 2 del T.U. 445/2000 e dalle deliberazioni 24/98 e 42/2001 dell'AIPA che disciplinano il processo di archiviazione. In buona sostanza il privato, se procede all'archiviazione cosiddetta "conforme a legge" e trae una copia da detto archivio così generato, quella copia vale come l'originale. In questo processo tuttavia è previsto l'intervento di un pubblico ufficiale. Anche altre forme di riproduzione del documento analogico sono tuttavia possibili ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 1999/93/CE, recepito dall'articolo 6 del d. Lgs. 10/2002.

Il privato potrà infatti procedere alla riproduzione fotografica del documento trasformandolo in formato pdf, jpg o altri formati d'immagine ed effettuerà un'attestazione di conformità al documento originale. Se questa attestazione è riconosciuta per iscritto e firmata da tutte le parti coinvolte nel negozio originale, il documento fa fede della sua autenticità come l'originale stesso, poiché abbiamo fatto firmare una copia a tutte le parti, diventando così una riproduzione inoppugnabile in sede di giudizio ai sensi dell'artt. 2702, 2712 e 2719 c.c. e 212 e 215 c.p.c.. Abbiamo così creato un documento che non è originale, perché l'originale rimane quello analogico, ma è una copia valida a tutti gli effetti del documento originario.

Nel caso in cui non si seguisse questa procedura, giuridicamente è sempre possibile produrre delle copie di parte della documentazione originale che possono essere anche digitali, sottoscritte solamente da una (o alcune) delle parti. In questo caso, ai sensi degli artt. 2730 e 2733 c.c. e degli artt. 228-232 c.p.c. le dichiarazioni sono considerate valide solo nella misura in cui hanno valore confessorio e cioè attestano fatti che vanno contro l'interesse del dichiarante, ma non possono mai costituire prova di fatti che sono a favore del dichiarante.

La copia analogica di un originale digitale

Se viene prodotta un'informazione in formato digitale che non sia imm modificabile e non costituisca un possibile valido riferimento tra l'informazione e una persona fisica/giuridica, potremmo avere un originale informatico (ad esempio ai fini della trattazione di un processo di workflow, di un archivio storico o di un sistema di

Originali e copie nel mondo digitale

registrazione di transazione di reti aperte o chiuse) ma non avremmo un originale in senso giuridico.

Un'informazione priva di qualunque nesso tra l'informazione stessa e l'autore di quell'informazione non è, nel campo giuridico, considerabile come originale. Un file in formato word (*.doc), non essendo in alcun modo firmato o marcato, ed essendo liberamente modificabile è una mera informazione, non un documento originale in senso giuridico, non avendo una origine certa e non avendo un contenuto formalizzato (i.e. stabile).

Ciò posto, per rendere un'informazione digitale un originale in senso giuridico, è necessario che vi sia posta una firma elettronica ai sensi della direttiva 1999/93/CE così come recepita nella legislazione italiana e cioè: 1) un'immagine digitale di una firma manuale ovvero

2) un'altra forma di marcatura che, secondo l'ordinamento giuridico, può essere equiparata ad una firma, oppure

3) una firma digitale (quale sottospecie della firma elettronica) semplice o

4) una firma digitale (quale sottospecie della firma elettronica) avanzata o

5) una firma digitale (quale sottospecie della firma elettronica) qualificata.

Non si pongono particolari problemi per la realizzazione di una copia analogica di un originale digitale, quando il soggetto che interviene nel processo è un soggetto che ha una potestà certificatrice. Quando invece la copia analogica di un originale digitale deve essere prodotta da un privato, valgono sostanzialmente le stesse considerazioni fatte in precedenza. Si può avere:

a) un estratto o certificato redatto da un pubblico ufficiale certificatore del contenuto di un archivio digitale “conforme a legge” (vale a dire realizzato secondo le norme dell'art. 6 del T.U. 445/2000 e dalle deliberazioni 24/98 e 42/2001 dell'AIPA). Il che è esattamente quello che succede oggi quando si vuole fare una copia di un documento: o si va dal notaio che rilascia copia conforme al documento esibito, oppure si chiede ai soggetti che hanno prodotto quel documento di risottoscrivere un nuovo originale o una copia che sia dichiarata tale.

b) la sottoscrizione da parte di tutti gli interessati,

c) la sottoscrizione da parte di alcuni solamente con effetto di dichiarazione confessoria.

Originali e copie nel mondo digitale

La copia digitale di un originale digitale

Non è possibile distinguere la copia dall'originale, quindi, in questo ambito, esiste un numero infinito di originali. Per dare la caratteristica di autenticità di un originale esistono dei meccanismi crittografici, come quelli del denaro elettronico, oppure meccanismi organizzativi, come il protocollo informatico. Infine, esiste la possibilità di considerare originale quello degli originali digitali che è depositato e archiviato in modo sicuro e conforme alle disposizioni di legge vigenti nell'ordinamento giuridico in cui questo originale si trova per cui, pur esistendone infinite riproduzioni, l'unico originale è quello conservato presso una determinata banca dati presso un determinato soggetto. E questo potrebbe non essere cronologicamente il primo di tutti gli originali creati.

Riccardo Genghini

Notaio in Milano

Ws E-Sign Chairman